

(N. 2354)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(ZOLI)

NELLA SEDUTA DEL 16 MAGGIO 1952

Modificazioni al Codice penale.

ONOREVOLI SENATORI. — Uno dei primi atti del Governo, appena liberata la Capitale dalla occupazione nemica, fu quello di apportare le più urgenti modificazioni al Codice penale in guisa da eliminare i più gravi contrasti esistenti tra le norme scritte e la nuova situazione politica determinatasi nel Paese dopo il rovesciamento del regime fascista. A ciò si provvede con il decreto legislativo 14 settembre 1944, n. 288.

Successivamente — legge 11 novembre 1947, n. 1317 — si apportarono modificazioni al Codice per adeguare alcune disposizioni del Titolo I, Libro II, riguardanti i delitti contro la personalità dello Stato, ai nuovi istituti derivanti dal mutamento della forma costituzionale dello Stato.

Intanto venivano avviati gli studi per una riforma più profonda e più organica del Codice e la Commissione all'uopo nominata ha già predisposto un Progetto preliminare, la cui ulteriore elaborazione però, attese la sua complessità e la sua delicatezza, richiede ancora del tempo, dovendosi anche vagliare, con la

necessaria ponderazione, i numerosi pareri espressi su questo Progetto dalla Magistratura, dagli Organi forensi e dalle Università.

Ma, anche dopo le innovazioni introdotte con i testi legislativi innanzi citati — i quali in verità erano principalmente diretti ad eliminare alcune norme più manifestamente incompatibili con la nuova situazione politica del Paese, come si è innanzi accennato — il Codice penale ha bisogno di ulteriori e non più prorogabili modificazioni.

Talune di tali modificazioni sono richieste dall'obbligo sempre più avvertito di assicurare una efficace tutela delle istituzioni repubblicane, sancite dalla Costituzione, contro gli attentati da qualsiasi parte essi provengono.

Uno Stato democratico, che ha il suo fondamento nel libero consenso della maggioranza del popolo, espresso attraverso i suoi organi rappresentativi, non può vivere, nè svilupparsi, se non è messo al sicuro da ogni attività diretta a sovvertire gli ordinamenti che la stessa maggioranza si è dati. Questi ordinamenti, attendano essi all'assetto politico o economico o

sociale della Nazione non, costituiscono certamente punti fermi ed inderogabili; ma la loro evoluzione deve aver luogo, nell'ambito dei principi democratici e col metodo del libero gioco democratico, attraverso i mezzi che offre la stessa Costituzione. Occorre quindi che siano difesi dagli atti di forza di minoranze audaci e violente ed, in generale, da ogni attività diretta a sovvertire o a minare i principi fondamentali dell'ordinamento democratico, quali che siano le ideologie a cui le minoranze stesse affermino di ispirarsi.

Un'altra esigenza essenziale di uno Stato democratico è che le libertà costituzionali, le quali sono alla base stessa delle sue istituzioni e ne condizionano il normale funzionamento, in tanto hanno valore in quanto si possono esplicare senza alcuna coazione. Occorre quindi garantire che nessuna azione possa fare deviare la normale esplicazione della volontà dei cittadini, essendo indispensabile per il bene della collettività che essa si manifesti in piena libertà.

E sempre nel quadro dei precetti della Costituzione debbono più efficacemente difendersi le libertà civili dei cittadini e garantirsi l'adempimento di taluni essenziali doveri. Risulta perciò chiaro che le finalità di ordine superiore, che il presente disegno di legge, in attesa che si possa attuare la riforma generale del Codice penale, intende conseguire prontamente — dato che ogni ritardo al riguardo, come diverse e non equivoche manifestazioni recenti fanno fondatamente temere, potrebbe arrecare pregiudizio irreparabile all'assetto del nostro Stato — possono riassumersi nelle seguenti:

a) rinsaldare la tutela penale della struttura politica della Nazione — quale è stata democraticamente stabilita con la Costituzione — contro ogni minaccia da qualsiasi direzione essa promani, poichè il rispetto dei principi e del metodo democratico costituisce sicuro presidio e inderogabile premessa di ogni sano progresso spirituale ed economico del Paese;

b) riaffermare il sacro dovere del cittadino di difendere la Patria (art. 52 della Costituzione), punendo ogni azione, che tenda a indebolire il sentimento di tale dovere e faccia quindi venire meno il senso della solidarietà

nazionale con l'effetto di rendere persino vano ed inoperante l'apprestamento stesso dei mezzi militari;

c) assicurare maggiormente il rispetto degli organi supremi dello Stato, stabiliti dalla Costituzione, anche attraverso il rispetto delle persone dei loro componenti;

d) rafforzare le garanzie delle libertà civili e politiche dei cittadini ed assicurare, con pene adeguate, il normale esercizio delle libertà costituzionali, sulle quali poggia la struttura stessa del nostro ordinamento democratico.

Con uno stesso intento di tutela degli interessi superiori della Nazione il presente provvedimento accresce la tutela penale contro gli attentati ai mezzi di difesa della Nazione ed alla sua organizzazione economica. Sono questi due settori oggi assolutamente inscindibili, per cui l'indebolimento dell'uno o dell'altro ha gravi ripercussioni sulla vita del Paese e può mettere in pericolo la stessa sicurezza dello Stato. A questo fine sono state riprodotte nel disegno di legge le norme già contenute in quello precedentemente presentato dal Governo al Senato (*Doc. n. 1492*).

Si è infine ritenuto opportuno ricondurre, con diverse altre disposizioni, taluni istituti del Codice penale alle linee direttive della nostra più genuina tradizione giuridica, ispirata ai principi liberali e democratici, quale fu accolta dal Codice del 1889, apportando al rigore di questi istituti, sia nella parte generale, sia nella parte speciale, alcune delle più importanti mitigazioni, le quali sono da tempo invocate dai teorici e dai pratici.

Premesse le accennate considerazioni di ordine generale su quelle che sono le finalità precipue del disegno di legge, si passa a chiarirne le singole disposizioni.

1. L'articolo 1 è diretto alla tutela penale delle istituzioni democratiche ed abbraccia tre nuove ipotesi di reato, e precisamente quelle contenute negli articoli 269-*bis*, 269-*ter* e 269-*quater*.

L'articolo 269-*bis* contempla le associazioni antidemocratiche. Come si è detto in principio di questa relazione, gli istituti democratici fondamentali dello Stato repubblicano — quali sono stati stabiliti dalla nostra Costituzione — vanno difesi in tutti i sensi, e cioè da

qualsiasi parte provenga l'attacco contro la loro esistenza e quale sia il pensiero ideologico che lo anima. Costituisce invero base essenziale di un ordinamento democratico che le forze politiche esistenti nel Paese si esplichino con pieno rispetto delle forze avverse, in guisa che tutte possano liberamente manifestarsi, senza quindi che le une tentino di sopraffare le altre.

Nell'articolo 269-*bis* — che viene aggiunto al Codice penale — si è perciò precisato che i partiti, le associazioni o i movimenti, considerati nella norma, sono tanto quelli che sono rivolti contro gli istituti democratici fondamentali sanciti dalla Costituzione, quanto quelli che minacciano od esaltano la violenza come metodo di lotta politica. Gli uni e gli altri sono in netta opposizione con la essenza stessa dello Stato democratico e vanno pertanto repressi, quando dalla loro attività possa derivare pericolo per le libertà civili o politiche dei cittadini.

Le pene sono state contenute entro limiti non elevati (reclusione da uno a tre anni e multa fino ad un milione), tenendo particolarmente presente la minore responsabilità dei semplici partecipanti (soltanto la multa fino a lire trecentomila).

Agli stessi criteri è ispirato l'articolo 269-*ter*, il quale prevede la propaganda e l'apologia antidemocratiche, non potendo consentirsi, per il pericolo che ne può derivare al normale svolgimento delle istituzioni repubblicane, che si faccia propaganda al fine di stabilire una dittatura, la quale, sia di un individuo, sia di un partito o di una classe, rappresenta la negazione assoluta, come innanzi si è accennato, della concezione democratica dello Stato, nè in proposito può farsi alcuna discriminazione perchè tale netta antitesi sussiste, quali che siano le finalità prossime o remote che si intendono ideologicamente perseguire con la instaurazione di un regime dittatoriale. Parimente viene punito, con il medesimo articolo 269-*ter*, la propaganda diretta a sopprimere le libertà civili o politiche ovvero ad esaltare l'uso della violenza come metodo di lotta politica. Si tratta qui di azioni assolutamente incompatibili con la vita di uno Stato democratico e quindi la loro repressione si inquadra pienamente nei principi direttivi della nostra Costituzione.

Anche per questo delitto si è stabilita una pena non elevata (reclusione fino a due anni e multa fino a lire trecentomila) e si è disposto che la stessa pena si applica a chi fa l'apologia dei fatti oggetto della propaganda repressa nella presente norma.

L'articolo 269-*quater* prevede l'ipotesi della attività delittuosa — purtroppo non infrequente specialmente in questi ultimi anni — e cioè quella diretta a deprimere nei cittadini il sentimento del dovere per la difesa della Patria, che — come si è innanzi messo in evidenza — la Costituzione dichiara solennemente nell'articolo 52 essere un « sacro dovere ».

Trattasi, come è evidente, di un'azione quanto mai pericolosa, non solo perchè fa venire meno ogni sentimento di solidarietà nazionale, che va invece difeso e potenziato; ma perchè in determinate circostanze può essere causa di grave pregiudizio alla stessa sicurezza dello Stato.

Questa attività è tanto più deleteria ed insidiosa in quanto quasi sempre si ammantava di principi ideologici, che possono impressionare le menti inesperte, ignare che, sotto l'apparenza di tali principi, si nascondono interessi concreti di partiti o di movimenti, i quali — attraverso l'indebolimento della difesa militare dello Stato — ritengono di potere addivenire più facilmente all'annientamento delle costituzioni democratiche, specialmente quando si affacciassero pericoli da parte di possibili nemici esterni, ricollegantisi, e non soltanto ideologicamente, all'azione di tali partiti o movimenti.

L'articolo 1 comprende altresì l'articolo 269-*quinqüies*, il quale sancisce, nel caso di condanna per i delitti indicati nei tre articoli precedenti, la perdita dell'elettorato per cinque anni. È questa una necessaria sanzione perchè i colpevoli di questi delitti si sono mostrati assolutamente inadatti alla vita politica democratica, ed è quindi necessario che, almeno per un certo periodo di tempo, siano privati dell'elettorato attivo e passivo.

2. Con l'articolo 2 si intende ovviare ad una lacuna constatata nel campo della tutela dei massimi organi costituzionali dello Stato. È tutt'altro che raro il caso in cui, volendosi denigrare l'attività delle istituzioni repubblicane senza incorrere nella sanzione di cui all'articolo 290 del Codice, che tali istituzioni

tutela, si ricorra all'espedito di vilipendere taluni dei suoi membri. In tal caso le offese sono oggi punibili solo a titolo di diffamazione, per cui occorre la querela, dalla quale per ovvie ragioni l'offeso stima più opportuno astenersi, anche perchè non ritiene che sia violata la sua onorabilità come individuo.

Il prestigio di cui debbono godere le supreme istituzioni dello Stato esige invece non solo che la punibilità di dette offese non sia subordinata ad alcuna volontà privata, ma che per esse sia configurata una ipotesi delittuosa più rispondente alla natura dell'interesse violato. Non può disconoscersi, infatti che l'offesa di uno dei membri del Parlamento o del Governo, non per un suo personale od esclusivo comportamento, bensì per la sua pubblica attività — quale componente l'istituto parlamentare o governativo — lede il prestigio dell'istituzione e può determinare nel pubblico una disistima non limitata al soggetto offeso.

Per tali considerazioni, si è introdotta una nuova norma (art. 290-bis), con la quale si è stabilito che chiunque, fuori del caso preveduto nell'articolo 290, pubblicamente vilipende la persona di un membro del Parlamento o di un membro del Governo con riferimento alle sue funzioni è punito con la reclusione fino a due anni. Il termine « con riferimento alle sue funzioni » sta appunto a denotare il rapporto di connessione che deve sussistere tra l'offesa e la funzione affinché si abbia questa particolare figura di vilipendio.

3. L'articolo 3 del disegno di legge ha una finalità essenzialmente di coordinamento tra alcune delle ipotesi delittuose innanzi accennate e le disposizioni sull'autorizzazione a procedere contenute nell'articolo 313 del Codice penale. Tali nuove ipotesi delittuose (articoli 290-bis e 290-ter — già art. 290-bis —) sono state richiamate nell'articolo 313 secondo i criteri sistematici da questo accolti.

4. Nell'articolo 4 si è equiparata l'offesa a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario od a una pubblica Autorità costituita in collegio recata al cospetto di essi, all'offesa recata pubblicamente, non essendo minore nel secondo caso il pregiudizio derivante dall'offesa alla Pubblica Amministrazione. Alla indicata equi-

parazione si è addivenuti mediante opportune modifiche all'articolo 342 del Codice, apportate con l'articolo 7 dello schema.

Per ragioni analoghe a quelle sopra accennate si è inoltre considerato il caso in cui venga offeso l'onore o il prestigio di un Corpo o reparto militare o militarizzato o di una sua rappresentanza, pubblicamente o al suo cospetto.

Ispirata al medesimo criterio è, infine, la previsione dell'ultimo comma, in cui si è stabilito che, se l'offesa è recata fuori dei casi preveduti dai commi precedenti, ma comunicando con più persone, la pena è diminuita. È sembrato infatti che nell'ipotesi in cui l'offesa sia recata non al cospetto, nè pubblicamente, ma comunicando con più persone, egualmente derivi nocimento al prestigio della Pubblica Amministrazione, ma il fatto riveste minore gravità.

5. Con l'articolo 5 sono stati soppressi gli articoli 270 (Associazioni sovversive), 271 (Associazioni antinazionali), 272 (Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale), 273 (Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale) e 274 (Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale) del Codice vigente, i quali derivano da disposizioni già contenute nelle leggi 25 novembre 1926, n. 2008, sulla difesa dello Stato, e 26 novembre 1925, n. 2020, sulle associazioni, e ispirate a concezioni politiche opposte a quelle dell'attuale democrazia.

6. L'articolo 294, il quale costituisce l'unica figura criminosa del Capo III del Titolo II, Libro II, del Codice e riguarda i delitti contro i diritti politici del cittadino, prevede il fatto di chi, con violenza, minaccia o inganno, impedisce, in tutto o in parte, l'esercizio di un diritto politico ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà.

A tale previsione generica si ritiene più opportuno sostituire ipotesi specifiche, perchè meglio risalti il rispetto dovuto al diritto di libertà consacrato nella Carta Costituzionale. Si è però lasciato in vita, con qualche modificazione in ordine alla pena — che è stata diminuita — il detto articolo 294, in funzione di norma sussidiaria rispetto alle indicate previ-

sioni specifiche: esso è diventato ultimo della serie di questi articoli (art. 294-*novies*).

A questa innovazione, tendente a mettere in risalto la tutela penale del diritto di libertà nelle sue diverse manifestazioni, si ricollega lo spostamento, nel Capo III sopra menzionato, degli articoli del Codice 606 sull'arresto illegale, 607 sulla indebita limitazione di libertà personale, 608 sull'abuso di autorità contro arrestati o detenuti e 609 sulla perquisizione e ispezione personali arbitrarie. È sembrato infatti che l'offesa alla libertà personale ad opera del pubblico ufficiale sia dalla comune coscienza appresa più come lesione di un diritto politico che di un diritto privato del cittadino.

Alle accennate esigenze si provvede con l'articolo 6 del disegno di legge disponendo che gli articoli indicati assumano rispettivamente i nn. 294, 294-*bis*, 294-*ter* e 294-*quater*.

Degli articoli di nuova formulazione, l'articolo 294-*quinquies* si riferisce alla omessa comunicazione di arresto all'Autorità giudiziaria e costituisce una precisa applicazione del terzo comma dell'articolo 13 della Costituzione, a tenore del quale l'Autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti di restrizione della libertà personale, anche senza atto motivato dell'Autorità giudiziaria, in casi eccezionali di necessità e di urgenza, che devono essere indicati tassativamente dalla legge, purchè ne dia comunicazione entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria. Sempre a tenore del predetto terzo comma, il provvedimento, ove non venga convalidato dall'Autorità giudiziaria nelle successive quarantotto ore, si intende revocato e privo di ogni effetto.

Al fine di assicurare l'osservanza di questi precetti costituzionali si doveva incriminare il fatto di avere omesso di mettere la persona arrestata o fermata a disposizione dell'Autorità giudiziaria e di fare la comunicazione prescritta, nel termine anzidetto, all'Autorità stessa. Siffatte violazioni da parte del pubblico ufficiale, che abbia in consegna una persona arrestata o fermata, sono prevedute e represses con l'articolo in esame.

L'articolo 294-*sexies*, con implicito riferimento al sopraccennato terzo comma dell'articolo 13 della Costituzione, punisce l'omessa liberazione di persona arrestata, cioè il fatto del pubblico ufficiale che, avendo comunque a sua disposizione una persona arrestata o

fermata senza ordine dell'Autorità giudiziaria, non la rimette in libertà dopo quarantotto ore dall'avvenuta comunicazione all'Autorità giudiziaria predetta, qualora nel summenzionato termine l'arresto o il fermo non sia stato convalidato.

L'articolo 294-*septies*, relativo all'omissione di doveri di ufficio circa la libertà della persona, si ricollega all'articolo 228 del Codice di procedura penale ed all'articolo 151 del Codice 1889. Esso punisce l'omissione, il ritardo o il rifiuto del pubblico ufficiale di provvedere alla cessazione di una detenzione illegale o all'obbligo di riferirne all'Autorità competente.

È noto a questo riguardo come, a tenore del citato articolo 228 del Codice di procedura penale, qualunque ufficiale di polizia giudiziaria, che abbia notizia di un'illegittima detenzione, deve trasferirsi senza ritardo sul luogo, liberando la persona detenuta o sequestrata. Se si tratta di minorenni o di altro incapace, lo dovrà consegnare a chi esercita su di lui la patria potestà o la tutela o dovrà provvedere comunque alla sicura protezione della persona, facendone in ogni caso rapporto al procuratore della Repubblica o al pretore. Il nuovo articolo sancisce penalmente l'obbligo di cui sopra, che sussiste, evidentemente, chiunque sia la persona che ha eseguito od ordinato la limitazione dell'altrui libertà personale.

Infine l'articolo 294-*octies* punisce l'impedimento alla manifestazione del pensiero, e cioè l'uso di violenza o di minaccia per impedire che il pensiero sia manifestato, oppure come rappresaglia per la manifestazione già avvenuta. Al comportamento di cui trattasi si parifica il fatto della violenza o della minaccia usata per costringere ad atti in contrasto con le proprie opinioni.

7. Con l'articolo 7 si apportano modifiche all'articolo 253 del Codice, riguardante il sabotaggio bellico, che, con terminologia più appropriata, viene denominato sabotaggio militare.

Nell'intento di evitare incertezze nella sua applicazione, l'articolo in parola è stato formulato in modo più preciso e, più particolarmente, si è contemplata l'ipotesi di chi impedisce o turba l'uso, il funzionamento o la circolazione delle cose contemplate dalla norma e si è inoltre stabilito che siano punibili anche coloro che, essendo addetti o partecipando alla fabbrica-

zione o costruzione delle cose su menzionate, eseguono o fanno eseguire o consentono che sia eseguito il lavoro in modo da rendere in tutto o in parte inidonee le cose medesime all'uso o al funzionamento. Con queste integrazioni si assicura la repressione di fatti di indubbia gravità, che resterebbero impuniti secondo le norme vigenti.

Va messo altresì in rilievo che è stata prevista anche l'ipotesi colposa.

8. Per l'articolo 499 del Codice è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa non inferiore a lire ventimila chiunque, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o industriali, o mezzi di produzione, cagiona un grave nocimento alla produzione nazionale ovvero fa venire meno, in misura notevole, merci di comune o di largo consumo.

È stato rilevato che la norma risulta di difficile applicazione per essere richiesto un evento di danno grave e per essere corrispondentemente comminata una pena in misura rilevante, e che, è quindi opportuno modificarla in modo da renderla applicabile anche in ipotesi di minore gravità. Pertanto, con l'articolo 8 del Progetto agli aggettivi «grave» e «notevole» è stato sostituito l'altro «rilevante» e in un nuovo comma si è prevista un'aggravante per il caso in cui il fatto sia di particolare gravità.

Oltre a quella suddetta, l'articolo 8 del disegno di legge contiene anche modifiche all'articolo 508 del Codice. Esso ha riferimento a due ipotesi nettamente distinte: arbitraria invasione od occupazione di aziende agricole o industriali; sabotaggio. Nella nuova formulazione il primo comma riproduce sostanzialmente il primo comma del vigente articolo, con la soppressione però della parola «solo», riferita allo «scopo di impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro», perchè nella maggior parte dei casi essa rende molto difficile l'applicazione della norma, essendo assai arduo accertare, nei casi concreti, se l'attività criminosa è stata o meno compiuta unicamente allo scopo anzidetto.

Il secondo comma riproduce il corrispondente comma del vigente articolo 508, apporrandovi peraltro alcune varianti allo scopo di rendere più completa la tutela della attività

produttiva e di meglio proporzionare le pene alla gravità dell'attività criminosa.

Il comma terzo prevede poi un'aggravante di particolare rilevanza, che si verifica quando il fatto è commesso con determinate forme di intimidazione; aggravante questa già contenuta nell'articolo 633 del Codice.

9. Con l'articolo 9 del disegno di legge si è fatta una più chiara precisazione della figura delittuosa prevista dall'articolo 633 del Codice (Invasione di terreni o edifici), apporrandovi altresì opportune modificazioni.

Nel primo comma è considerata l'ipotesi semplice di invasione od occupazione arbitraria, sia che questa riguardi terreni sia che abbia per oggetto edifici, fabbriche o altri immobili altrui, pubblici o privati. Atteso il grave pregiudizio che ne può derivare all'ordine pubblico, anche in questa ipotesi si è reso il delitto perseguibile d'ufficio.

Nel secondo comma è preveduta una aggravante, costituita dal fatto di eseguire lavori arbitrari negli immobili altrui. Questa circostanza dà particolare rilievo al fatto delittuoso, anche per le conseguenze dannose che in tal caso il fatto stesso può arrecare alla produzione, sconvolgendo quei piani direttivi, che presiedono ogni attività di lavoro, o comunque turbando, per ragioni di tempo o di luogo, il ritmo che al lavoro ha dato o intende dare l'organo responsabile.

Altre due circostanze sono previste nei commi terzo e quarto, consistente l'una nell'essere il fatto commesso con forme di intimidazione — così come è stabilito nel terzo comma dell'articolo 508, secondo il nuovo testo innanzi accennato — e l'altra riguardante la qualità del colpevole, che sia capo, promotore od organizzatore.

Nell'ultimo comma infine è stabilita *ex novo* una specifica causa di non punibilità, dettata da considerazioni d'indulgenza verso coloro che, quasi sempre indotti da altri a compiere l'azione delittuosa, si ravvedano in tempo; la norma non si applica pertanto a chi ha promosso, organizzato o diretto la invasione o l'occupazione.

10. Con l'articolo 10 si modificano gli articoli 65 e 114 del Codice, concernenti rispettivamente la diminuzione di pena nel caso di

una sola circostanza attenuante e la circostanza attenuante nell'ipotesi di concorso di persone nel reato.

Nell'articolo 65 si è soppresso il n. 1° riguardante la pena di morte, non essendo più questa pena nel sistema del Codice, e si è inserito un nuovo comma, con il quale la grave provocazione, già prevista nel Codice penale del 1889, viene ripristinata con l'aggiunta di un requisito, che viene espresso con l'aggettivo « particolare » in guisa da rendere chiaro che si deve trattare di una provocazione di speciale rilievo.

Per quanto attiene all'articolo 114, l'attenuante della minima importanza nella preparazione e nella esecuzione del reato è stata ampliata, sostituendosi alle parole « minima importanza » le altre « importanza secondaria » e ne è stata aumentata la misura di riduzione della pena. Infine si è resa obbligatoria — ora soltanto facoltativa — la diminuzione della pena. Con queste innovazioni si ritorna sostanzialmente alla distinzione fra partecipazione principale e secondaria al reato, già accolta dal Codice del 1889, senza peraltro fare la distinzione tra « correatà » e « complicità », la quale aveva dato luogo a molte difficoltà di interpretazione.

11. Con l'articolo 584-bis (art. 11 del disegno di legge) vengono ripristinate le lesioni preterintenzionali, consistenti nel fatto di chi, con atti diretti a commettere il delitto di percosse, cagiona una lesione personale.

A differenza di ciò che avveniva secondo il Codice penale del 1889, non si è ritenuto di configurare la lesione preterintenzionale anche nella ipotesi in cui con un fatto diretto a cagionare una lesione si producono conseguenze più gravi di quelle volute. Alla detta configurabilità osta una ragione di principio. Invero la preterintenzione, secondo il Codice, è ammissibile solo quando la conseguenza non voluta determinerebbe, se voluta, il passaggio ad un titolo di reato diverso, e non anche quando la conseguenza stessa, se voluta, importerebbe un semplice aggravamento del reato senza produrre mutamento di titolo.

Ciò posto, consegue che in siffatto sistema la lesione preterintenzionale è configurabile soltanto quando il colpevole vuole percuotere,

perchè le percosse costituiscono titolo di reato distinto da quello di lesione. Quando invece il fatto è diretto a produrre una lesione personale e si cagiona una lesione grave o gravissima esula, per il principio suesposto, la preterintenzione, perchè la maggior gravità dell'evento dà luogo ad una circostanza aggravante del delitto di lesione e non già ad un delitto diverso.

12. L'articolo 585 del Codice, riguardante le circostanze aggravanti delle lesioni personali, ha subito (art. 12 del disegno di legge) una modificazione di coordinamento con la ripristinata figura del delitto di lesione preterintenzionale, la quale viene espressamente richiamata nelle previsioni del predetto articolo 585. Dato invero che le circostanze aggravanti previste nel predetto articolo 585 si estendono anche all'omicidio preterintenzionale, la logica del sistema impone che esse si applichino anche alle lesioni preterintenzionali.

13. Per quanto attiene alle aggravanti specifiche del delitto di furto è noto come, nella pratica, il sistema attuale (art. 625) può condurre, anche quando il giudice si ispiri ai criteri più misurati, a condanne sproporzionate alla scarsa rilevanza del fatto commesso. E ciò principalmente per due motivi: perchè il minimo di un anno di reclusione è eccessivo per alcune delle circostanze aggravanti, di cui al cennato articolo 625, e perchè ugualmente eccessivo è il minimo di tre anni di reclusione stabilito per il concorso di circostanze.

Per eliminare questo inconveniente è sembrato opportuno, distinguere le circostanze secondo la loro maggiore o minore gravità e fissare per le une un aumento di pena maggiore che per le altre. Nè in tal modo si ripristina la criticata distinzione tra qualifiche ed aggravanti, perchè raggruppare le circostanze, secondo la maggiore o minore gravità che esse conferiscono al fatto, non significa ritenerne alcune qualitativamente diverse dalle altre.

Pertanto il nuovo articolo 625 (art. 13 del Progetto) consta di due commi. Il primo contempla le circostanze per le quali si è ritenuto sufficiente un aumento di pena da sei mesi a quattro anni; nel secondo sono raggruppate

quelle aggravanti che conferiscono al fatto una maggiore criminosità e per le quali è prevista una pena da uno a sei anni. L'uno e l'altro gruppo di circostanze sono costituiti dalle aggravanti già attualmente previste, alle quali si è apportata qualche modificazione, suggerita dalla giurisprudenza e dalla dottrina.

Allo scopo di eliminare l'altro motivo del lamentato inconveniente, e cioè l'elevato limite minimo di pena comminata per il caso di concorso di due o più aggravanti, si è stabilito in un apposito nuovo articolo (625-*bis*) che, se concorrono due o più delle circostanze previste dal primo comma dell'articolo 625, — beninteso in numeri diversi, data l'equivalenza di omogeneità delle circostanze previste in un medesimo numero, come viene espressa-

mente chiarito nel testo con l'aggiunta dell'inciso « in numeri diversi » allo scopo di eliminare i dubbi sorti al riguardo in dottrina ed in giurisprudenza — ovvero se una o più di tali circostanze concorrono con una o più delle circostanze comuni indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da diciotto mesi a sei anni e della multa da lire trentamila a duecento mila.

Qualora invece concorrano due o più delle circostanze previste in numeri diversi dal secondo comma dell'articolo 625, ovvero una o più di tali circostanze con una o più di quelle indicate nel primo comma dello stesso articolo ovvero nell'articolo 61, la pena è fissata nella reclusione da trenta mesi a nove anni e nella multa da lire quarantamila a trecentomila.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Dopo l'articolo 269 del Codice penale sono aggiunti gli articoli seguenti:

« *Art. 269-bis (Associazioni antidemocratiche).* Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige un partito, un'associazione o un movimento, il quale sia diretto contro gli istituti democratici fondamentali stabiliti dalla Costituzione, ovvero minacci od esalti la violenza come metodo di lotta politica, è punito, qualora ne possa derivare pericolo per le libertà civili o politiche dei cittadini, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire un milione.

« Per il solo fatto di partecipare al partito, associazione o movimento la pena è della multa fino a lire trecentomila ».

« *Art. 269-ter (Propaganda e apologia antidemocratiche).* — Chiunque fa propaganda per stabilire una dittatura, o per la soppressione delle libertà civili o politiche garantite dalla Costituzione, o per l'uso della violenza come metodo di lotta politica, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire trecentomila.

« Alla stessa pena soggiace chi fa l'apologia dei fatti preveduti nel comma precedente ».

« *Art. 269-quater (Attività contro il dovere di difendere la Patria).* — Chiunque svolge un'attività diretta a deprimere nei cittadini il sentimento del dovere per la difesa della Patria, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione fino ad un anno.

« La pena è aumentata se il fatto è commesso pubblicamente ovvero è diretto ad appartenenti alle Forze Armate dello Stato od a Corpi militarizzati.

« Per i capi, promotori od organizzatori la pena è aumentata ».

« *Art. 269-quinquies (Perdita del diritto elettorale).* — La condanna per i delitti preveduti

negli articoli 269-bis, 269-ter e 269-quater importa la perdita del diritto elettorale attivo e passivo per cinque anni ».

Art. 2.

Dopo l'articolo 290 del Codice penale è aggiunto il seguente articolo 290-bis e l'attuale articolo 290-bis prende il numero 290-ter.

« *Art. 290-bis (Vilipendio di un membro del Parlamento o del Governo).* — Chiunque, fuori del caso preveduto nell'articolo 290, vilipende pubblicamente la persona di un membro del Parlamento o di un membro del Governo con riferimento alle sue funzioni è punito con la reclusione fino a due anni ».

Art. 3.

Nell'articolo 313, comma 1º, del Codice penale dopo l'articolo 288 è richiamato l'articolo 290-ter, ed il comma 3º del medesimo articolo 313 è così modificato:

« Per i delitti preveduti negli articoli 290 e 290-bis, quando sono commessi contro le Assemblee legislative, una di esse o un loro membro, non si può procedere senza l'autorizzazione delle Assemblee, ovvero di quella che è oggetto del vilipendio o di cui fa parte la persona contro la quale il vilipendio è diretto. Negli altri casi non si può procedere senza l'autorizzazione del Ministro della giustizia ».

Art. 4.

L'articolo 342 del Codice penale è modificato come segue:

« *Art. 342 (Offesa ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario).* — Chiunque offende l'onore o il prestigio di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica autorità costituita in collegio, pubblicamente o al cospetto del Corpo, della rappresentanza o del collegio, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

« La stessa pena si applica a chi offende l'onore o il prestigio di un Corpo o reparto militare o militarizzato o di una sua rappresentanza, pubblicamente o al suo cospetto.

« Le disposizioni precedenti si applicano anche a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o con scritto o disegno diretti al Corpo, alla rappresentanza, al collegio o al reparto, a causa delle sue funzioni.

« Se l'offesa è recata fuori dei casi preveduti dai commi precedenti, ma comunicando con più persone, la pena è diminuita ».

Art. 5.

Gli articoli 270, 271, 272, 273 e 274 del Codice penale sono soppressi.

Art. 6.

Nel Capo III del Titolo I, Libro II, del Codice penale sono inseriti gli articoli 606, 607, 608 e 609 dello stesso Codice con la numerazione 294, 294-bis, 294-ter, 294-quater e sono aggiunti i seguenti:

« *Art. 294-quinquies (Omessa comunicazione di arresto all'Autorità giudiziaria).* — Il pubblico ufficiale che, avendo in consegna una persona arrestata o fermata, non la pone a disposizione dell'Autorità giudiziaria immediatamente e in ogni caso non oltre le quarantotto ore, ovvero non ne informa entro il medesimo termine l'Autorità stessa, è punito con la reclusione fino a due anni ».

« *Art. 294-sexies (Omessa liberazione di persona arrestata).* — Il pubblico ufficiale che, avendo comunque a sua disposizione una persona arrestata o fermata senza ordine della Autorità giudiziaria, non la rimette in libertà dopo decorse quarantotto ore dall'avvenuta comunicazione all'Autorità predetta, qualora l'arresto o il fermo non sia stato in detto termine convalidato, è punito con la reclusione fino a due anni ».

« *Art. 294-septies (Omissione di doveri di ufficio relativi alla libertà personale).* — Il pubblico ufficiale che, avuta notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni di una indebita limitazione della libertà personale, omette, ritarda o ricusa di provvedere per farla cessare o di riferire all'Autorità competente, è punito con la reclusione fino a due anni ».

« *Art. 294-octies (Impedimento alla manifestazione del pensiero).* — Chiunque usa violenza o minaccia per impedire ad'altri di manifestare pubblicamente il suo pensiero politico, sociale o scientifico, ovvero gli usa violenza a causa del pensiero manifestato, è punito con la reclusione fino a due anni.

« La stessa pena si applica a chi usa violenza o minaccia per costringere altri a compiere un atto in contrasto con le sue opinioni politiche, sociali o scientifiche ».

« *Art. 294-novies (Attentati contro altri diritti politici del cittadino).* — Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, con violenza, minaccia o inganno, impedisce in tutto o in parte l'esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni ».

Art. 7.

L'articolo 253 del Codice penale è modificato come segue:

« *Art. 253 (Sabotaggio militare).* — Chiunque distrugge, rimuove o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi, linee o apparecchi di telecomunicazione o altre opere o cose militari o che interessano la sicurezza dello Stato, ovvero comunque ne impedisce o ne turba l'uso, il funzionamento o la circolazione, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.

« La stessa pena si applica a colui che, essendo addetto o partecipando alla fabbricazione o alla costruzione delle cose indicate nella disposizione precedente, esegue, fa eseguire o consente che sia eseguito il lavoro in modo da rendere, in tutto o in parte, le cose medesime inidonee all'uso o al funzionamento.

« Si applica la pena dell'ergastolo:

1° se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano;

2° se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

« Se il fatto è commesso per colpa la pena della reclusione è ridotta ad un terzo ed all'ergastolo è sostituita la reclusione da tre a dieci anni ».

Art. 8.

Gli articoli 499 e 508 del Codice penale sono modificati come segue:

« *Art. 499 (Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione).* — Chiunque, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o industriali, ovvero mezzi di produzione, cagiona un rilevante nocimento alla produzione nazionale o fa venir meno in misura rilevante merci di comune o largo consumo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila.

« La pena è aumentata fino al doppio se il fatto è di particolare gravità ».

« *Art. 508 (Invasione o occupazione di aziende. Sabotaggio).* — Chiunque, allo scopo di impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro, invade od occupa l'altrui azienda ovvero dispone di altrui macchine, scorte, apparecchi o strumenti destinati alla produzione, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a lire ventimila.

« Soggiace alla reclusione da uno a sei anni e alla multa non inferiore a lire centomila, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, chi danneggia edifici adibiti ad attività produttiva di beni o di servizi ovvero macchine, scorte, apparecchi o strumenti destinati alla produzione.

« Le pene sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero se è commesso da più di cinque persone riunite, di cui una almeno palesemente armata, o da dieci o più persone, anche senza armi ».

Art. 9.

L'articolo 633 del Codice penale è modificato come segue:

« *Art. 633 (Invasione di terreni o edifici).* — Chiunque invade o occupa arbitrariamente, anche in via temporanea, terreni, edifici, fab-

briche, impianti o altri immobili altrui, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire diecimila a ottantamila.

« Se il colpevole esegue lavori arbitrari, le pene sono aumentate.

« Si applicano la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da lire ventimila a lire duecentomila, se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero se è commesso da più di cinque persone riunite, di cui una almeno palesemente armata, o da dieci o più persone, anche senza armi.

« Le pene sono aumentate da un terzo alla metà per i capi, promotori od organizzatori.

« Non è punibile colui che, non avendo promosso, organizzato o diretto la invasione o occupazione, abbandona l'immobile prima dell'ingiunzione dell'Autorità o immediatamente dopo di essa ».

Art. 10.

Gli articoli 65 e 114 del Codice penale sono modificati come segue:

« *Art. 65 (Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante).* — Quando ricorre una circostanza attenuante, e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena, alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni e le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.

« Quando ricorre la circostanza indicata nel numero 2° dell'articolo 62 e il fatto ingiusto altrui è di particolare gravità, alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da dodici a ventiquattro anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi ».

« *Art. 114 (Circostanze attenuanti).* — Qualora l'opera prestata da chi è concorso nel reato, a norma degli articoli 110 e 113, sia stata di importanza secondaria, alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione per un tempo non inferiore a quindici anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

« Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell'articolo 112.

« La pena è diminuita per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare

nel reato, quando concorrono le condizioni stabilite nei numeri 3° e 4° dell'articolo 112.

Art. 11.

Dopo l'articolo 584 del Codice penale è aggiunto il seguente:

« *Art. 584-bis (Lesione preterintenzionale).* — Se, con atti diretti a commettere il delitto previsto dall'articolo 581, si cagiona una lesione personale, si applicano le disposizioni degli articoli 582 e 583, ma la pena è diminuita fino alla metà ».

Art. 12.

Il primo comma dell'articolo 585 del Codice penale è modificato come segue:

« Nei casi preveduti dagli articoli 582, 583, 584 e 584-bis, la pena è aumentata da un terzo alla metà se concorre una delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 576; ed è aumentata fino ad un terzo se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive ».

Art. 13.

All'articolo 625 del Codice penale sono sostituiti i seguenti:

« *Art. 625 (Circostanze aggravanti).* — La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire diecimila a centomila:

1° se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce o si trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione;

2° se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;

3° se il fatto è commesso con destrezza;

4° se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicolo, nelle sta-

zioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;

5° se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;

6° se il colpevole porta palesemente armi.

« La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire ventimila a duecentomila:

1° se il fatto è commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona;

2° se il colpevole porta in dosso armi o narcotici destinati a commettere o a facilitare il reato;

3° se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio;

4° se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria ».

« *Art. 625-bis (Concorso di circostanze).* — Se concorrono due o più delle circostanze prevedute in numeri diversi del primo comma dell'articolo precedente, ovvero una o più delle anzidette circostanze concorrono con una o più delle circostanze indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da diciotto mesi a sei anni e della multa da lire trentamila a duecentomila.

« Se concorrono due o più delle circostanze prevedute in numeri diversi del secondo comma dell'articolo precedente, ovvero una o più delle anzidette circostanze con una o più delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo precedente o dell'articolo 61, la pena è della reclusione da trenta mesi a nove anni e della multa da lire quarantamila a trecentomila ».